

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Tra

H.T. S.r.l., con sede legale in Milano, Via Moscova 13, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03924730967, REA presso CCIAA di Milano n. 1712545, qui rappresentata dal Signor DAVID VINCENZETTI nella sua qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO, munito dei necessari poteri (di seguito "**HT**");

e

GIOVANNI CINO, nato a MILANO, il 03/10/1972, residente a CARNATE (MB), Via BARASSI n. 15, C.F. n. CNIGNN72R03F205D e P. IVA n. 06695330966 (di seguito "**Sviluppatore**" e, unitamente a HT, le "**Parti**").

Premesso che

- (a) HT è una società che opera, *inter alia*, nel campo della consulenza e della gestione della sicurezza informatica attraverso l'*ethical hacking*, la *forensic analysis*, la crittografia, la firma digitale, l'attività di certificazione, l'analisi e la gestione del rischio, lo sviluppo di antivirus, nonché la progettazione, lo sviluppo e la produzione di software e di soluzioni internet;
- (b) nell'ambito della propria attività, HT ha realizzato, progettato e prodotto un software con il nome di "*Remote Control System*", con riferimento al quale HT è solo ed esclusivo proprietario dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito, "**Software**");
- (c) lo Sviluppatore è un libero professionista che opera nel settore informatico e, precisamente, nella progettazione, sviluppo, realizzazione e produzione di software e dei relativi supporti ed è in possesso di *know how*, professionalità specifiche, mezzi, materiali ed immateriali, per l'esecuzione di tali attività;
- (d) lo Sviluppatore, avendo ben noto il Software e le sue caratteristiche tecniche, riconosce e dichiara di avere le conoscenze e i mezzi necessari per sviluppare il codice sorgente del Software nonché per adattare quest'ultimo, a seconda delle esigenze, attuali e future di HT, a nuove piattaforme e/o ambienti informatici ed è disponibile, come di seguito meglio indicato, a cedere ad HT tutti i diritti di proprietà, nonché i diritti connessi e i diritti di sfruttamento economico relativi al prodotto della propria attività di sviluppo;
- (e) le Parti intendono, pertanto, formalizzare le intese raggiunte mediante la stipulazione del presente contratto (di seguito il "**Contratto**").

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Oggetto del Contratto

- 2.1 HT affida allo Sviluppatore, che accetta, l'incarico di (i) sviluppare parti del codice sorgente del Software, così da garantirne la costante e piena efficienza operativa, (ii) adattare il Software a nuove piattaforme, con particolare riguardo a quelle "*mobile*", nonché (iii) svolgere ogni altra attività attinente o comunque connessa allo sviluppo del Software.
Il Software, così come sviluppato, adattato e/o modificato dallo Sviluppatore si intenderà direttamente trasferito ad HT, che ne acquista l'esclusiva proprietà, nonché ogni diritto connesso e di utilizzazione economica, così come previsto al successivo articolo 5.1.

Cg ¹AV

3. Durata del Contratto

- 3.1 Il presente Contratto avrà durata di 1 (un) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente di un ulteriore anno, salva disdetta da comunicarsi da ciascuna delle parti entro il 60° giorno precedente la scadenza.
- 3.2 HT potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsivoglia ragione o causa dal presente Contratto con un preavviso di 30 giorni comunicato per iscritto allo Sviluppatore con lettera raccomandata a/r.

4. Obblighi dello Sviluppatore

- 4.1 Per l'esecuzione dell'attività richiesta da HT, è obbligo dello Sviluppatore utilizzare la dovuta diligenza professionale, in modo da garantire la rispondenza dei propri servizi professionali agli *standard* di qualità del settore, impiegando l'attenzione e la cura corrispondenti alla difficoltà e all'importanza dello sviluppo di un software.
- 4.2 Lo Sviluppatore si obbliga ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dalla legge con piena autonomia e libertà organizzativa e, quindi, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza, nonché con la diligenza richiesta dalla natura delle attività oggetto del presente Contratto, secondo le modalità e i termini di esecuzione che si renderanno necessari al raggiungimento dei migliori risultati.
- 4.3 Il presente Contratto (i) non darà luogo a società, associazione di imprese, associazione in partecipazione o ad altra forma associativa tra le Parti, che continueranno a rimanere indipendenti ed, altresì, (ii) esclude espressamente qualunque rapporto di subordinazione o parasubordinazione, nonché rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo, mandato, rappresentanza e/o agenzia con HT.
- 4.4 Il presente Contratto è stipulato in ragione dell'identità personale dello Sviluppatore e, pertanto, non è trasmissibile ad alcun titolo, neppure parzialmente.
- 4.5 Lo Sviluppatore, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Contratto, non potrà avvalersi di ausiliari, collaboratori e di altri soggetti terzi in genere.
- 4.6 HT al fine di agevolare l'attività dello Sviluppatore, potrà mettere a disposizione di quest'ultimo alcuni spazi all'interno dei propri uffici e talune attrezzature necessarie per le attività oggetto del presente Contratto (qui di seguito "**Attrezzature**"). Resta inteso che le Attrezzature sono di esclusiva proprietà di HT e non potranno, salvo specifica autorizzazione scritta di HT, essere rimosse dallo Sviluppatore o portate all'esterno dei suddetti uffici. Alla cessazione del presente Contratto, lo Sviluppatore si impegna a restituire immediatamente tutti i documenti e le Attrezzature in suo possesso.

5. Proprietà dei programmi sviluppati, del Software e delle invenzioni

- 5.1 Il Software - così come sviluppato, personalizzato, modificato e/o adattato dallo Sviluppatore nell'ambito del presente Contratto - nonché la relativa documentazione, sono trasferiti dallo Sviluppatore a HT, che ne acquista l'esclusiva proprietà. E', altresì, trasferito ad HT ogni diritto connesso e di utilizzazione economica, con annesso obbligo a carico dello Sviluppatore di consegnare a HT i codici sorgente ed il relativo materiale, come previsto all'articolo 2.
- 5.2 Sono e resteranno, altresì, di proprietà di HT le modifiche e le integrazioni che saranno eventualmente apportate dallo Sviluppatore a programmi di proprietà di HT nell'esecuzione del presente Contratto.

Cg 2 ✓

5.3 E' espressamente vietato allo Sviluppatore di utilizzare e/o commercializzare il Software e/o le personalizzazioni del Software o di altri programmi da lui realizzate in base al presente Contratto.

5.4 I concetti e le tecniche elaborati dallo Sviluppatore per l'esecuzione del presente Contratto possono essere usati esclusivamente da HT, e, nel caso in cui tali concetti o tecniche costituiscano un'invenzione o un miglioramento, sono trasferiti automaticamente e sin d'ora dallo Sviluppatore a HT, che ne acquista l'esclusiva proprietà, nonché ogni diritto connesso e di utilizzazione economica, fatto salvo il riconoscimento allo Sviluppatore dei diritti morali d'autore.

6. Corrispettivo

6.1 Per le attività di cui al presente Contratto e HT corrisponderà al Sviluppatore l'importo complessivo e onnicomprensivo annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila,00), da intendersi fisso e invariabile, al netto dell'IVA.

Il suddetto corrispettivo rappresenta l'intero ed onnicomprensivo importo per le prestazioni e le attività tutte svolte dal Sviluppatore di cui al presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente ed irrevocabilmente atto che nel negoziare e quindi definire e pattuire il corrispettivo di cui sopra, queste hanno inteso ricomprendere nello stesso una quota parte che lo Sviluppatore espressamente riconosce quale equo ed equilibrato compenso e prezzo per la cessione e trasferimento a HT di tutti i diritti sopra richiamati all'articolo 5.

6.2 Il corrispettivo di cui all'articolo 7.1 che precede sarà corrisposto in rate mensili di pari importo da pagarsi entro 10 gg dall'emissione della relativa fattura.

7. Divieto di concorrenza

7.1 Lo Sviluppatore si impegna per tutta la durata del Contratto a non prestare la propria attività, a qualunque titolo essa sia resa, né direttamente né indirettamente, in concorrenza con HT. La violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte dello Sviluppatore costituisce giusta causa di recesso.

7.2 Lo Sviluppatore si impegna, inoltre, a non rilasciare a società concorrenti di HT aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni eventualmente apportate a programmi di proprietà dello Sviluppatore o di terzi, che siano stati utilizzati per lo sviluppo del Software o che siano ad esso connessi in qualsiasi modo, anche nel caso fosse stata all'uopo concessa una licenza di sviluppo. Le Parti convengono che per società concorrenti di HT dovranno intendersi le società che producono, sviluppano e/o commercializzano software analoghi e/o assimilabili al Software ovvero aventi le medesime funzionalità e caratteristiche tecniche.

8. Diritti d'autore e brevetti

8.1 Lo Sviluppatore si obbliga a manlevare e mantenere HT indenne da eventuali azioni promosse da terzi e fondate sulla pretesa violazione di diritti d'autore o brevetti di cui al Software.

8.2 HT darà allo Sviluppatore pronta comunicazione di eventuali diffide intimate od azioni intentate da terzi.

8.3 In tali casi, in aggiunta ad ogni ulteriore rimedio a favore di HT di legge e/o di contratto, lo Sviluppatore potrà, a sua scelta, far ottenere, integralmente a sue spese, ad HT il diritto di continuare ad utilizzare il Software oppure, modificare o sostituire il Software in modo che sia esclusa ogni e qualsivoglia violazione di diritti di terzi.

9. Riservatezza

Co SV³

- 9.1 Lo Sviluppatore si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali e ad usare solo per l'esecuzione delle obbligazioni previste dal presente Contratto ogni e qualsivoglia informazione relativa ad HT e/o ai prodotti, servizi, organizzazione, strategia commerciale o tecnica ricevute da HT o di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Contratto (nel seguito denominate "**Informazioni Riservate**"). In particolare, si intendono Informazioni Riservate anche le informazioni relative all'esistenza del presente rapporto contrattuale e l'indicazione di HT quale cliente del Sviluppatore.
- 9.2 Lo Sviluppatore si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate al di fuori degli scopi previsti dal presente Contratto, né a rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso, senza la preventiva approvazione scritta di HT.
- 9.3 Lo Sviluppatore adotterà ogni misura necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili le Informazioni Riservate di HT a terzi e sarà comunque ritenuto direttamente responsabile nei confronti di HT di ogni violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo.
- 9.4 Lo Sviluppatore si impegna a non riprodurre e a non conservare privatamente documentazione di HT e/o dei suoi clienti, dipendenti e collaboratori. La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del Professionista costituisce giusta causa di recesso di HT.
- 9.5 I suddetti obblighi di riservatezza resteranno in vigore anche successivamente alla cessazione del presente Contratto.

10. Foro competente

- 10.1 Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra HT e lo Sviluppatore in connessione con il presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione e/o risoluzione le Parti convengono espressamente in via esclusiva la competenza del Foro di Milano.

11. Trattamento dei dati personali

- 11.1 Lo Sviluppatore ha l'obbligo di informare tempestivamente HT di ogni circostanza che abbia rilievo per l'esecuzione del presente contratto, quale il cambiamento di residenza. Con la sottoscrizione del presente contratto, lo Sviluppatore autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni. HT provvederà al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, mediante l'ausilio di strumenti elettronici e cartacei idoneamente protetti e non accessibili al pubblico.

12. Clausola Risolutiva Espresa

- 12.1 In caso di violazione e/o inadempimento da parte dello Sviluppatore di una o più delle obbligazioni di cui agli articoli 2.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 HT avrà il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

13. Varie


- 13.1 Qualsiasi modifica od integrazione del presente Contratto potranno effettuarsi solo per iscritto e di comune accordo tra le Parti.
- 13.2 Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente negoziazione, intesa o accordo tra le Parti riferita al suo oggetto.
- 13.3 Se una o più clausole del presente Contratto dovessero essere considerate invalide, illecite o inefficaci, ciò non avrà nessuna conseguenza sulla validità, liceità o efficacia di tutte le altre clausole. Nel caso in cui si verificasse tale eventualità, le Parti pattuiranno la sostituzione di tali


CB AV

clausole con nuove clausole valide, che raggiungano gli stessi scopi.

- 13.4** L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti di un'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

Milano, [1/3] 2012

HTS.r.l.

[_____]

Sviluppatore

[_____]
[...]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cc il Sviluppatore approva espressamente i seguenti articoli del presente Contratto: 3.1, 3.2, 10.1 (foro competente)

Milano, [_____] 2012

Sviluppatore

[_____]
[...]

]HackingTeam[

CONTRATTI DI SVILUPPO SOFTWARE PERSONALIZZATI

Tra

H.T. S.r.l., con sede legale in Milano, Via Moscova 13, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03924730967, REA presso CCIAA di Milano n. 1712545, qui rappresentata dal Signor David Vincenzetti, nella sua qualità di Amministratore, munito dei necessari poteri (di seguito “**HT**”);

e

GIOVANNI CINO, nato a MILANO, il 03/10/1972, residente a CARNATE (MB), Via BARASSI n. 15, C.F. n. CNIGNN72R03F205D e P. IVA n. 06695330966 (di seguito “**Sviluppatore**” e, unitamente a HT, le “**Parti**”).

Premesso che

- (a) HT è una società che opera, *inter alia*, nel campo della consulenza e della gestione della sicurezza informatica attraverso l'*ethical hacking*, la *forensic analysis*, la crittografia, la firma digitale, l'attività di certificazione, l'analisi e la gestione del rischio, lo sviluppo di antivirus, nonché la progettazione e lo sviluppo e la produzione di software e di soluzioni internet;
- (b) nell'ambito della propria attività, HT ha realizzato, progettato e prodotto un software con il nome di “*Remote Control System*”, con riferimento al quale HT è solo ed esclusivo proprietario dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito, “**Software**”);
- (c) lo Sviluppatore è un libero professionista che opera nel settore informatico e, precisamente, nella progettazione, sviluppo, realizzazione e produzione di software e dei relativi supporti ed è in possesso di *know how*, professionalità specifiche, mezzi, materiali ed immateriali, per l'esecuzione di tali attività;
- (d) le parti hanno stipulato in data 1 marzo 2012 un contratto avente quale oggetto lo sviluppo di codice sorgente del Software, così da garantirne la costante e piena efficienza operativa, nonché l'adattamento del Software a nuove piattaforme, con particolare riguardo a quelle “*mobile*”, e ogni altra attività attinente o comunque connessa allo sviluppo del Software;
- (e) tale contratto prevedeva all'art. 3 il rinnovo automatico dello stesso per ulteriori 12 mesi;
- (f) le parti hanno manifestato interesse ad estendere e rinnovare l'accordo stipulato in data 1 marzo 2012 come previsto dall'art. 3.1;
- (g) ad eccezione di quanto espressamente previsto in questo accordo, restano valide le condizioni pattuite di cui al contratto stipulato in data 1 marzo 2012

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Estensione della durata del contratto (art. 3.1)

Come previsto dall'art. 3.1 il contratto si intende prorogato di un ulteriore anno e pertanto sarà valido fino al giorno 28 febbraio 2014.


1

]HackingTeam[

2. Modifica art. 6.1 - Corrispettivo

HT corrisponderà al Sviluppatore l'importo complessivo e onnicomprensivo annuo di Euro 54.600,00 (cinquantaquattromilaseicento,00), da intendersi fisso e invariabile, al netto dell'IVA per il periodo 1 marzo 2013 – 28 febbraio 2014.

Il suddetto corrispettivo rappresenta l'intero ed onnicomprensivo importo per le prestazioni e le attività tutte svolte dal Sviluppatore di cui al presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente ed irrevocabilmente atto che nel negoziare e quindi definire e pattuire il corrispettivo di cui sopra, queste hanno inteso ricomprendere nello stesso una quota parte che lo Sviluppatore espressamente riconosce quale equo ed equilibrato compenso e prezzo per la cessione e trasferimento a HT di tutti i diritti sopra richiamati all'articolo 5 del contratto stipulato in data 1 marzo 2012.

Milano, 1 marzo 2013


HT S.r.l.
[DAVID VINCENZETTI]

Sviluppatore

[GIOVANNI CINO]